

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

7.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		FUSARO, <i>Relatore</i>	52
PRESIDENTE	49	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per i lavori pubblici</i>	52
Missione:		Votazione segreta:	
PRESIDENTE	49	PRESIDENTE	53
Per un lutto del deputato Busetto:			
PRESIDENTE	49	La seduta comincia alle 10,45.	
BUSERO	50	BECCARIA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		<i>(È approvato).</i>	
Proroga dell'articolo 7 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche <i>(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)</i> (1270)	50	Sostituzioni.	
PRESIDENTE	50, 51, 52	PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento della Camera i deputati Orsini, Pavone e Pellicani Giovanni sostituiscono per questa seduta rispettivamente i deputati Petrucci, Sboarina e Tani.	
BOTTARELLI	50	Missione.	
GUARRA	51	PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, il deputato Pica è in missione per incarico del suo ufficio.	
PADULA	51	Per un lutto del deputato Busetto.	
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	51	PRESIDENTE. Desidero rinnovare a nome mio e della Commissione le espressioni del più	
TODROS	51, 52		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale (1272)	52		
PRESIDENTE	52		
BOTTARELLI	52		

vivo cordoglio per il grave lutto che ha colpito il deputato Busetto.

BUSETTO. La ringrazio, signor Presidente.

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 novembre 1972.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso, in sostituzione del relatore Botta impossibilitato ad intervenire alla seduta per ragioni di salute.

È a tutti noto che con la legge 23 ottobre 1963, n. 1481, per far fronte alla situazione congiunturale esistente, in particolare nel settore dell'edilizia, l'aliquota del 10 per cento di rischio a carico dell'impresa, oltre la quale soltanto si poteva ottenere la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, venne ridotta al 5 per cento.

Con la legge 19 febbraio 1970, n. 76, questa disposizione venne prorogata fino al 31 marzo 1972. L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame prevede la proroga della efficacia dell'articolo 2 della suddetta legge n. 76 fino al 31 dicembre 1973 sicché le relative disposizioni continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972.

L'articolo 2 ammette la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, per tutti i lavori appaltati o affidati, in base alla normativa generale, escludendo la validità di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

Mi auguro che la Commissione si esprima favorevolmente su questo disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTARELLI. Il disegno di legge al nostro esame potrebbe anche apparire di scarso interesse se non confermasse lo scarso respiro

di un indirizzo politico sistematicamente rivolto al rinvio di ogni questione ed alla proroga di tutti i termini.

Nel 1963 il Governo affermò che il provvedimento proposto aveva carattere anticongiunturale e metteva in condizione le imprese, in un momento di crisi economico-finanziaria che si manifestava con un processo inflazionistico, di affrontare le gare pubbliche con un minore grado di rischio.

Mancò allora, come manca attualmente, la volontà di affrontare la questione in termini rigorosi e la maggioranza preferì accettare passivamente le spinte settoriali che provenivano con particolare intensità dal settore dell'industria dell'edilizia e delle costruzioni, ignorando le obiezioni che furono sollevate circa la reale portata del provvedimento nei confronti degli enti pubblici e delle imprese che si volevano agevolare.

Pur nella diversità delle situazioni, oggi, a distanza di dieci anni, è possibile riconfermare alcuni giudizi allora esposti, con l'aggravante che pur esistendo attualmente uno strumento strategico come la legge n. 865, in grado di svolgere una potente azione anticongiunturale nel settore dell'edilizia e di operare contemporaneamente quelle modificazioni strutturali che possono rilanciare su basi nuove il settore delle costruzioni, si tende di fatto a riproporre provvedimenti, come questo al nostro esame, epidermici o irrilevanti ai fini degli obiettivi che si dice di voler perseguire.

Che significato può avere ridurre l'alea contrattuale ai fini di una trasformazione in senso moderno, industriale del settore delle costruzioni, che si è sviluppato per tanti aspetti sul meccanismo della rendita fondiaria? È vero che si può alleviare in tal modo le difficoltà delle piccole imprese? O non piuttosto che, incentivando la tendenza alla revisione dei prezzi, si aumentano i margini di profitto delle grandi imprese che potrebbero essere investiti nel settore edilizio?

Vi è pur da considerare l'attuale situazione legislativa del settore dei lavori pubblici: ne abbiamo parlato in occasione della discussione del disegno di legge sulla licitazione privata, presentando un ordine del giorno che chiedeva una revisione organica di tutta la materia, che è come un mosaico sul vecchio corpo della normativa del 1865. Il nuovo assetto costituzionale, con l'attuazione delle regioni, impone di affrontare il problema, e sarebbe giusto e qualificante che il Governo si misurasse una buona volta con le grandi questioni sul tappeto.

Il provvedimento in esame non soddisfa le esigenze del paese né si inquadra in una moderna ristrutturazione degli organi costituzionali. È un provvedimento di scarsa efficacia, che soprattutto non ci dice che cosa si intende fare dopo la data del 31 dicembre 1973 in ordine alla questione delle alee contrattuali. Sarà riproposta una ennesima proroga della riduzione vigente o si ritornerà alla normativa precedente al 1963? Si tratta di un problema che merita di essere discusso in questa Commissione.

TODROS. Vorrei aggiungere che il Governo aveva proposto una mera proroga dei termini, su cui ribadisco le riserve di carattere politico generale espresse dall'onorevole Bottarelli, mentre il Senato ha aggiunto un secondo articolo che, per la sua formulazione, può essere fonte di gravi equivoci. La Commissione — per fare un lavoro serio — dovrebbe a mio avviso almeno emendare questo articolo. Per altro, ad evitare che il provvedimento ritorni al Senato, la nostra parte è disposta a rinunciare alla presentazione di emendamenti qualora il relatore e il Governo chiariscano, senza equivoci, la reale portata dell'articolo 2, la cui eventuale applicazione retroattiva sarebbe estremamente grave, soprattutto per gli enti locali di cui sono ben note le difficoltà finanziarie. La nostra preoccupazione è convalidata dal fatto che lo stesso articolo 1 ha una evidente efficacia retroattiva giacché, prorogando un termine scaduto il 31 marzo 1972, comporta una sanatoria che copre anche il periodo che va dal 31 marzo 1972 al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Del resto in tal senso recita esplicitamente il secondo comma dello stesso articolo 1.

Noi chiediamo pertanto al Governo precise assicurazioni che l'articolo 2 deve intendersi operante dal momento della entrata in vigore della presente legge e privo pertanto di qualsiasi efficacia retroattiva.

A queste condizioni rinunciamo a presentare emendamenti.

PADULA. Ritengo che, mentre l'articolo 1, che proroga in verità termini già scaduti, ha una evidente efficacia retroattiva, altrettanto non possa dirsi per l'articolo 2 che, introducendo una normativa nuova, non è suscettibile di un'interpretazione estensiva tale da consentire un'applicazione retroattiva che non si giustificerebbe in alcun modo. Sono pertanto certo che il Governo non avrà alcuna difficoltà ad assicurare che all'articolo 2 non potrà essere data altra interpretazione che

quella risultante dalle parole usate, indipendentemente dalla connessione con l'articolo 1: quindi nessuna applicabilità ad impegni già assunti e a contratti già stipulati sotto altro regime giuridico.

GUARRA. Credo che le perplessità espresse dall'onorevole Todros siano fondate e che sia bene che risulti chiaramente, dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo che la disposizione dell'articolo 2 si applica ai contratti che si stipuleranno dal giorno della entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Circa l'interpretazione dell'articolo 2, mi sembra chiaro che questa norma non sia suscettibile di applicazione retroattiva rispetto alla entrata in vigore del disegno di legge. All'onorevole Bottarelli faccio rilevare che è evidente che il provvedimento in esame cesserà di essere efficace il 31 dicembre 1973; ciò significa che dal 1° gennaio 1974 si tornerà al regime ordinario dell'alea contrattuale, cioè al 10 per cento di rischio a carico delle imprese. Preciso altresì che il disegno di legge concerne tutte e solo le opere pubbliche, sicché il settore dell'edilizia non è investito né in modo specifico né in via generale da questa normativa.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio per i consensi manifestati e le riserve poste. Concordo con le considerazioni svolte dal relatore e confermo che l'articolo 2 non può essere caratterizzato da alcun criterio di retroattività.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dal Senato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, è fissato al 31 dicembre 1973.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

ART. 2.

Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

(È approvato).

TODROS. Il nostro gruppo di asterrà dalla votazione finale per sottolineare il suo dissenso nei confronti del modo disorganico con cui si continua ad operare in un settore che necessita di una riforma generale adeguata alle esigenze del paese.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Fusaro ha facoltà di svolgere la relazione.

FUSARO, *Relatore*. Il presente disegno di legge riguarda l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale, con il quale veniva sancito l'obbligo della targa di riconoscimento per i veicoli trascinati a mano o con l'ausilio meccanico.

Al fine di venire incontro alle istanze degli utenti di questi veicoli (contadini, agricoltori, eccetera), nella scorsa legislatura fu presentato un analogo disegno di legge che non poté essere approvato definitivamente per l'anticipato scioglimento delle Camere. Identico provvedimento viene ora ripresentato alla nostra attenzione dopo essere già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento: ne raccomando l'approvazione definitiva nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTARELLI. Si tratta di un provvedimento di portata estremamente limitata che, tuttavia, soddisfa esigenze di praticità che non erano state tenute presenti in sede di approvazione della legge del 1963. Comunque, ritengo che non debba essere sottaciuta la necessità di affrontare in modo più approfondito tutta la vasta problematica relativa alla circolazione stradale alla luce dell'enorme sviluppo avuto dalla motorizzazione privata. Credo che questa situazione sia posta ancor più in risalto se si considera quale sia attualmente il caos e la congestione dei centri urbani del nostro paese. È pur vero che questa situazione investe il più grande problema legato alle grandi scelte di politica dei trasporti e dell'assetto del territorio, ma non possiamo trascurare il fatto che anche in questo caso vi sono dei riflessi indotti. Quindi, pur senza entrare nel merito e preannunciando il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento in esame, desidero avanzare richiesta formale affinché possa aver luogo una discussione approfondita sul testo del 1959 delle norme della circolazione stradale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FUSARO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni già svolte.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero precisare che il Governo è d'accordo perché si tenga una discussione che permetta di giungere ad una organica revisione della normativa vigente in materia di circolazione stradale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, è abrogato.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (1270):

Presenti	25
Votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 10 deputati.
(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ascari Raccagni, Beccaria, Cabras, Calveti, Degan, Fusaro, Guarra, Luraschi, Mantella, Padula, Palumbo, Pavone, Perrone, Picchioni, Orsini.

Si sono astenuti:

Bottarelli, Busetto, Carrà, Ciuffini, Conti, Federici, Pellicani Giovanni, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Todros.

Disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 142, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (1272):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ascari Raccagni, Beccaria, Bottarelli, Busetto, Cabras, Calveti, Carrà, Ciuffini, Conti, Degan, Federici, Fusaro, Guarra, Luraschi, Mantella, Orsini, Pavone, Padula, Palumbo, Pellicani Giovanni, Perrone, Picchioni, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Todros.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO